REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

PRIMA SEZIONE

Composta dai Signori:

1.	Dott.	Francesco	UFILUGELLI	Presidente
2.	Dott.	Stefano	PALAZZI	Giudice
3.	Dott.	Luca Massimo	BAIADA	Giudice
4.	Col. CC.	Giovanni	SPIRITO	Giudice
5.	Ten. Col. E.I.	Antonio	DIMA	Giudice

con l'intervento del Procuratore generale militare in persona del Dott. Antonio SABINO e con l'assistenza del cancelliere di udienza Dott.ssa Federica FOCÀ, in seguito all'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza n. 27 emessa in data 12.07.2012 dal Tribunale militare di Napoli - Sez. I, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nato il [redacted] residente in [redacted] Mar. Aiut. Lgt. G.d.F. in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di [redacted] in *presente*; elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Antonio Maria LA SCALA, con studio in Bari – Via Melo da Bari n. 205;

[redacted] nato il [redacted] ad [redacted] ivi residente in [redacted]; Mar. Ca. della G.d.F. in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di [redacted] *presente*; assistito dai

Data sentenza:

24 settembre 2013

Data deposito:

9 ottobre 2013

Estensore:

Dr. Stefano PALAZZI

Inviato estratto esecutivo

il

a

Redatta scheda casellario

il

Campione penale

art.

Impugnazione presentata

da

difensori di fiducia Avv. Antonio ABET, sostituito dall'Avv. Marco MUSCARIELLO, del foro di Napoli;

, nato il residente in ; Mar. Aiut. Lgt. G.d.F. in servizio alla Sezione Operativa presso il Gruppo della Guardia di Finanza del ; *presente*; elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Massimo NATALE, con studio in Sant'Antimo (NA) - Via Roma n. 157.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 27 del 12 luglio 2012 il Tribunale Militare di Napoli assolveva e dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.

Il fatto risultava così contestato:

"Collusione con estranei per frodare la Guardia di Finanza continuata ed aggravata" artt. 3 L. 1383/41, 81 cpv. c.p., 47 n. 2 c.p.m.p.), perché, quale Luogotenente della Guardia di Finanza con mansioni di comando della Sezione Operativa presso il Gruppo della Guardia di Finanza di il quale Maresciallo Capo della Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo di ed il quale Luogotenente della Guardia di Finanza con mansioni di Comando della Sezione Operativa del , in concorso tra loro, colludevano con estranei per frodare la Guardia di Finanza, da un lato, non ponendo in essere, direttamente e indirettamente, alcun controllo e alcuna verifica nei confronti della società di cui risultava

amministratore delegato, ovvero la e del deposito di imbottigliamento G.P.L. intestato alla suddetta ditta e, dall'altro, fornendo al suddetto una costante disponibilità, disvelando allo stesso notizie destinate a rimanere segrete, ovvero, le modalità di riparto delle attribuzioni tra diverse articolazioni della G. di F., e garantendo allo stesso il pacifico svolgimento della sua attività illecita, al fine di consentire l'evasione fiscale, da parte della suddetta società, della maggiore imposta sulle Accise prevista per il gasolio destinato all'autotrazione, pari allo 0.095 in più rispetto al gasolio per uso domestico, così come stabilito dall'art. 40 letto C del decreto legislativo n. 504 del 26/10/1995, nella misura di euro 4008, somma ottenuta moltiplicando 0,095 x Kg. 42.192 di gasolio (quantitativo ottenuto prendendo in considerazione la quantità di gasolio per autotrazione sottratto al pagamento per la maggiore imposta sull'accise e sottoposta a sequestro).

Fatto commesso in in dal 06/10/2004 al 25/03/2006.»

I Giudici di prime cure, sulla scorta della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, ricostruivano i fatti di causa nel modo seguente.

Riportata la ponderosa attività istruttoria svolta nel corso del dibattimento, i primi Giudici premettevano che l'ipotesi accusatoria contestata agli odierni imputati consisteva nella condotta volta a favorire l'attività illecita della società finalizzata ad evadere la differenza fra l'imposta sulle accise previste per il gpl per autotrazione e quella gravante sullo stesso combustibile se destinato ad uso domestico. Precisavano i che le condotte contestate agli imputati consistevano: nella mancata effettuazione

dei controlli e verifiche nei confronti della società predetta; nel garantire all'amministratore della citata società la costante disponibilità a fornire informazioni e consigli; nel comunicare al predetto notizie destinate a rimanere segrete; nel garantire, in conclusione, il pacifico svolgimento della indicata attività illecita, finalizzata a frodare il fisco.

Ciò premesso sulla prospettazione accusatoria, il Tribunale osservava che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per l'integrazione del reato è sufficiente il mero accordo fra appartenenti alla guardia di finanza e il privato, in considerazione della natura della norma che anticipa la soglia di punibilità al momento dell'accordo. Aggiungeva che, secondo la Corte di legittimità, per il perfezionamento del reato è sufficiente che i militari della finanza in qualsiasi modo favoriscano l'altrui illecito fiscale.

Così delineato il quadro di riferimento inerente alla contestazione e alla qualificazione dei fatti, i primi Giudici osservavano che occorreva, quindi, verificare se, effettivamente, gli imputati avessero posto in essere le condotte loro contestate in concorso.

Nell'esame del compendio probatorio il Tribunale riportava, in primo luogo, il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche che erano state acquisite al processo.

Quanto alla posizione della , il Tribunale riportava il contenuto di sei telefonate rilevanti in ordine al prevenuto. Pur sottolineando la familiarità dimostrata fra il predetto e il soggetto nei cui confronti era emersa un'ipotesi di evasione fiscale, il Tribunale osservava che il contenuto delle telefonate e il complesso degli altri elementi probatori, in particolare gli esiti dell'osservazione effettuata in data 23 dicembre 2005,

non consentivano di pervenire ad un giudizio di colpevolezza nei confronti del . Rilevavano in proposito i che, anche ammettendo che il Militare avesse ricevuto in dono dal titolare della gas € 1000 in buoni carburanti e che avesse avuto un incontro con il suddetto imprenditore proprio il giorno dopo il sequestro del deposito di gpl gestito dalla indicata società, pur tuttavia tali elementi non erano sufficienti a comprovare i comportamenti infedeli ascritti al militare predetto. Secondo i Giudici di prime cure, invero, le risultanze probatorie descritte non consentivano di affermare che il avesse omesso controlli o verifiche, avesse fornito consulenze o avesse rivelato notizie segrete né, tantomeno, avesse realizzato tali condotte al fine di favorire l'attività illecita del Secondo il Tribunale gli elementi puntualmente riportati erano privi dei requisiti della gravità e della precisione in ordine alla dimostrazione delle condotte specificamente ascritte all'imputato.

Passando ad esaminare la posizione del maresciallo , il Tribunale rilevava che anche nei confronti del predetto gli elementi probatori derivavano principalmente dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate.

I Giudicanti, dopo averne riportato il contenuto, ritenevano non rilevante sotto il profilo penale la telefonata numero 232 del 4 novembre 2005, ritenendo in proposito che le informazioni fornite dalla non integravano alcuna infedeltà, sia con riferimento al significato dell'abbreviazione LGT sia riguardo all'obbligo di avviso del nucleo provinciale ai comandi territoriali in caso di accertamenti e operazioni. Con riferimento a tale ultima circostanza rilevavano, in particolare, che tale

informazione era stata fornita dopo che l'operazione di polizia era già stata effettuata.

Da tali valutazioni i primi Giudici inferivano l'insussistenza di qualsivoglia accordo collusivo finalizzato a frodare il fisco.

Proseguendo nella valutazione della posizione del il Tribunale riportava il contenuto di altre 11 telefonate di cui alcune riguardavano la consegna di doni natalizi in favore, fra gli altri, del prevenuto, altre un incidente stradale subito dal , altre ancora l'individuazione di un avvocato cui affidare la difesa di un collega del

Sulla scorta di tali elementi probatori, il Tribunale, anche dando per accertato che il di cui si parlava nelle telefonate, in particolare quelle riguardanti i doni, fosse il riteneva che non fosse possibile affermare la responsabilità del prevenuto. A tale conclusione perveniva in quanto riteneva che gli elementi riportati non fossero dimostrativi delle condotte contestate all'imputato, in particolare l'omissione di controlli o di verifiche, la disponibilità a prestare consigli e la rivelazione di notizie riservate, il tutto finalizzato a favorire le condotte illecite della società di cui il era amministratore. Anche riguardo alla posizione del , i Giudicanti osservavano che le risultanze riportate fossero prive dei requisiti della precisione e della gravità.

Il Tribunale passava, quindi, ad esaminare la posizione dell'altro imputato

Ancora una volta, rilevava che gli elementi a carico del prevenuto consistevano essenzialmente nelle conversazioni telefoniche intercettate. Prendendo lo spunto dalla più volte citata telefonata numero 1546 del 22

dicembre 2005, intercorsa fra il e i suoi collaboratori, nel corso della quale si interloquiva di regali natalizi., i Giudicanti affermavano che l'individuazione del baffetto di (di cui si parlava nella menzionata telefonata n. 1546) con il si poteva desumere dalla conversazione effettuata circa mezz'ora dopo rispetto a quella sopra citata. Infatti la telefonata numero 1552, del 22 dicembre 2005, era intercorsa proprio fra il e il e, nel corso della stessa, i due avevano tentato di fissare un appuntamento per gli auguri. Secondo i primi Giudici, però, ancora più rilevante era il collegamento fra la telefonata appena riportata e quella numero 1546 intercorsa fra il e tale Nel corso di quest'ultimo infatti i due parlavano della consegna di un panettone, di una bottiglia di champagne e di buoni carburante per il valore di euro 300 a un destinatario che, secondo i Giudicanti, doveva individuarsi proprio nel

Il Tribunale al contempo rilevava, però, che da tali telefonate non emergevano i motivi per i quali il fosse stato così generoso e prodigo nei confronti del Pertanto, dopo aver riportato il contenuto di un'ulteriore telefonata, affermavano che, anche riguardo alla posizione del non erano emersi elementi idonei a consentire l'affermazione di responsabilità in ordine a quanto contestatogli. In proposito osservavano che, anche dando per accertato che il fosse stato destinatario dei regali sopra indicati, ciò nonostante tale circostanza non comprovava le condotte infedeli contestate al predetto, difettando le risultanze acquisite dei requisiti della precisione e della gravità.

Sulla scorta delle complessive argomentazioni sopra esposte, il Tribunale mandava assolti i tre imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 530 c.p.p.

Avverso detta decisione interponeva appello il Procuratore Militare presso il Tribunale militare di , il quale deduceva i seguenti motivi di appello.

Ad avviso dell'appellante, l'istruttoria dibattimentale aveva evidenziato una pluralità di indizi, gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere la sussistenza, a carico dei citati militari, del reato loro contestato. Premetteva al riguardo che tra il novembre del 2005 ed il marzo del 2006 erano state intercettate diciannove telefonate fra Amministratore delegato della e gli imputati (due con il Luogotenente sei con il Luogotenente e undici con il Maresciallo). Rilevava, altresì, l'appellante che, nel corso di tali conversazioni, i suddetti avevano dimostrato un'evidente familiarità con il nonostante che l'attività di quest'ultimo fosse da almeno un anno al centro delle attenzioni di un altro reparto della Guardia di Finanza e che la suddetta attività investigativa fosse un fatto notorio nell'ambito della Guardia di Finanza.

Ciò premesso relativamente al quadro complessivo di riferimento, quanto alla posizione dei singoli imputati, il Magistrato requirente deduceva che a carico del erano emersi significativi elementi probatori rappresentati da una serie di intercettazioni di conversazioni telefoniche e da un'attività investigativa di osservazione e controllo svolta il 23.12.2005. In particolare, dalla telefonata n. 1546 risultava che aveva

chiesto a tale ( ), mentre erano in preparazione e distribuzione pacchi natalizi e buoni di carburante a diverse persone, di fargli sapere le persone che doveva chiamare indicando tra i destinatari dei medesimi il L'individuazione del predetto si desumeva, secondo il pubblico ministero, dal fatto che il aveva chiesto di chiamare "*quello là di* " e a tale richiesta l'interlocutore gli aveva risposto: "*ma quello sta a ora*", aggiungendo: "*è chiaro, perché non lo devi chiamare? L'hai chiamato quando stava laggiù*", facendo così evidente riferimento alle sedi di servizio del prevenuto. L'individuazione risultava ulteriormente confermata dalla circostanza che, subito dopo, alle ore 16.04 il aveva chiamato proprio il (telefonata n. e, successivamente, i due avevano concordato un appuntamento per la consegna di "1000", da intendersi, alla luce del contenuto delle precedenti telefonate, quale il controvalore in euro di buoni benzina.

Nell'impugnazione si precisava ulteriormente che le successive telefonate acquisite, in particolare la n. 4882, del 23.12.2005 delle ore 19.10 tra e e il servizio di appostamento predisposto comprovavano che la consegna dei buoni aveva avuto luogo il 23 dicembre 2005.

Le suddette risultanze evidenziavano il carattere di continuità dei rapporti tra il e il , confermati da un'altra conversazione dalla quale emergeva che il , a seguito di accesso della Guardia di Finanza all'interno della , aveva subito chiamato il chiedendogli un appuntamento che gli era stato immediatamente concesso.

Inoltre, nell'impugnazione si sottolineava che la decisione impugnata non

aveva considerato che il , per le sue funzioni di Comandante della Sezione Operativa del , poteva esercitare incisivi poteri di controllo nei confronti della poiché, pur non avendo poteri ispettivi sul deposito, aveva, comunque, poteri di controllo sul territorio (e quindi quello, per esempio, di fermare i camion in entrata ed uscita dal deposito al fine di verificare la merce trasportata e la relativa documentazione accompagnatoria) e di verifica della regolarità degli scontrini emessi dalla medesima società. Sottolineava in proposito il Pubblico ministero che proprio tale attività aveva consentito di accertare l'attività illecita della che, con l'emissione massiva nelle ore serali degli scontrini fiscali, aveva tentato di occultare la sua attività illecita. Conclusivamente, secondo l'appellante, gli elementi acquisiti consentivano di ritenere integrata la condotta tipica del reato da parte del prevenuto, alla luce della continuità dei rapporti con il della costanza delle elargizioni ricevute, della pronta e completa disponibilità dimostrata dal medesimo nei confronti del Da tali dati probatori, in particolare dalla pluralità e dall'univocità dei comportamenti del , si deduceva, secondo l'accusa, la sussistenza di un accordo, esplicito o implicito, tra il e il predetto affinché questi omettesse di esercitare i doverosi poteri di controllo connessi alle sue funzioni, pur essendo consapevole dell'attività svolta dalla società

Ne derivava l'integrazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato.

Passando alla posizione del , secondo l'appellante anche a carico di costui erano emersi gravi elementi probatori desumibili da una serie di

conversazioni telefoniche e, in particolare, dalle telefonate n 232, delle ore 13.07, del 4.11.2005, n 1544 delle ore 15,54 del 22.12.2005, n 1928 delle ore 12,43 del 3.01.2006, n 2084 delle ore 21,11 del 7.01.2006, n 2139 delle ore 12,43 del 9.01.2006, n 2296, delle ore 16,48 del 14.01.2006, n. 2297 delle ore 16,50 del 14.01.2006, n 2624, delle ore 11,01 del 22.01.2006. Inoltre, nella conversazione n. 1546 del 22.12.2005, uno degli interlocutori aveva pronunciato la seguente frase con chiaro riferimento al : *«quello è si piglia sempre due "cosarielli"»*, lasciando in tal modo intendere che i regali ricevuti dal in prossimità delle festività natalizie, avevano carattere di stabile continuità. Si sottolineava al riguardo che in una delle conversazioni emergeva significativamente che il aveva accettato la promessa di trecentocinquanta euro di buoni di benzina, di una bottiglia di champagne e di un panettone.

Conclusivamente, si deduceva che doveva ragionevolmente ritenersi che i doni e i benefici di cui alle conversazioni intercettate erano stati elargiti in cambio di un'attività del finalizzata ad aiutare il ad eludere la normativa in tema di accise.

Passando ad esaminare la posizione del , si sottolineava la rilevanza delle telefonate n. 1546 delle ore 15.56, del 22. 12.2005, n. 1552 dalle ore 16.15 e n. 1553 delle ore 16.23. Nella prima il e i suoi collaboratori conversavano in ordine ai regali da inviare per le festività natalizie In tale telefonata si faceva riferimento, tra l'altro, " ". Secondo il magistrato requirente l'individuazione del nel discendeva dalla circostanza che il prevenuto effettivamente all'epoca prestava servizio presso il G.d.F.

di . Tale individuazione era, secondo l'appellante, ulteriormente confermata dalla circostanza che il aveva telefonato al circa mezz'ora dopo che quest'ultimo aveva parlato con il nel corso della telefonata sopra menzionata. Infine l'univoca identificazione del con il soggetto richiamato nelle conversazioni in esame discendeva anche dal fatto che quest'ultimo viene indicato come "quello di ", laddove, per l'appunto, il prevenuto era nato a Conclusivamente, anche riguardo alla posizione del la pubblica accusa sosteneva che dai suddetti elementi si desumeva in modo univoco che il prevenuto aveva fornito al un fattivo ausilio volto alla attività illecita da quest'ultimo posta in essere.

In definitiva, ad avviso dell'appellante, pur essendo emersi elementi più significativi a carico del nella sua attività collusiva con il , ciò nonostante si doveva concludere che anche il ed il si erano attivati, sia pure in misura minore, per favorire e coprire il medesimo nella sua illecita attività. Conseguentemente, chiedeva che la Corte Militare di Appello in Roma, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarasse colpevoli del reato contestatogli, condannandoli rispettivamente alla pena ritenuta di giustizia.

All'odierna udienza il Procuratore Generale Militare ha formulato le sue conclusioni chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la penale responsabilità degli imputati, gli stessi fossero condannati alla pena di anni 2 di reclusione militare, con la concessione dei benefici di legge.

I difensori degli imputati hanno concluso chiedendo per ciascuno dei rispettivi assistiti la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento e che la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata.

La tesi accusatoria a base dei motivi di impugnazione sopra riportati, comuni a tutti e tre gli imputati, consiste, in particolare, nelle seguenti argomentazioni. I contatti fra gli imputati e l'amministratore della società dimostrano una sicura familiarità fra i predetti soggetti e, inoltre, è rimasto accertato che il fece ai finanzieri regali di una certa rilevanza economica, tra i quali champagne e panettoni ma, soprattutto, buoni di benzina per un valore variabile dai 1.000 ai 300 euro. Tali elargizioni, secondo l'assunto a base dell'impugnazione, non possono trovare una giustificazione differente rispetto a quella dell'adesione da parte di militari della Guardia di Finanza ad un accordo collusivo con il titolare della predetta società finalizzato a frodare il fisco. Le suddette argomentazioni, varrebbero in particolare in ordine alla posizione del luogotenente , il quale, peraltro, ricopriva funzioni che gli potevano consentire alcuni controlli a carico della Inoltre, sempre secondo l'assunto accusatorio, l'attività illecita della rappresentava un fatto notorio nell'ambiente della Guardia di Finanza e, pertanto, da una parte i rapporti di familiarità e, dall'altra, l'omissione di controlli da parte degli odierni imputati, in presenza di tale tipo di attività illecita, costituiscono un'ulteriore conferma dell'adesione da parte dei prevenuti all'accordo elusivo.

In definitiva, secondo l'appellante, dagli elementi indiziari emersi nel corso del dibattimento, come riportati specificamente nell'atto di impugnazione, si desume necessariamente un accordo fra il : al fine di far omettere al primo controlli che poteva effettuare in danno della società il tutto allo scopo di favorirla nella sua attività illecita. Ad analoghe conclusioni, si osserva nell'impugnazione, si deve pervenire anche riguardo agli altri due imputati che, pur se gravati di elementi di rango inferiore, si trovano in una situazione completamente assimilabile a quella del , in considerazione dei contatti avuti, della familiarità dimostrata e delle funzioni dagli stessi ricoperta all'interno della Guardia di Finanza.

Questa Corte ritiene che le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione, come specificamente riportate e riassunte, non possano essere condivise. In proposito, il Collegio ritiene che le considerazioni già svolte con la decisione impugnata siano pienamente condivisibili e, pertanto, le ulteriori osservazioni di seguito riportate ne rappresentano una ulteriore esplicitazione.

Nell'esame della questione sottoposta al vaglio di questo Collegio, va premesso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per l'integrazione del reato in contestazione è necessaria la prova dell'accordo e, in particolare, del contenuto dello stesso. In una recentissima decisione, la n. 44514 del 28 settembre 2012, la Corte regolatrice ha affermato che *«[...] perché sussista pertanto il reato occorre un accordo tra il militare appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, accordo il cui oggetto sia costituito dalla "frode alla finanza", la quale, secondo accreditata*

lezione ermeneutica di questa Corte, può consistere nell'indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria (Cass., Sez. I, 06/06/2007, n. 25819; Cass., 15/12/2005, n. 1303)». Con particolare riferimento al caso sottoposto al suo esame, il Giudice della legittimità ha osservato che *«la ricorrenza di tre telefonate il cui contenuto è rimasto sconosciuto non appare circostanza di fatto idonea a sostenere probatoriamente nè un accordo... nè tampoco - e tale rilievo si appalesa decisivo - l'oggetto dell'accordo e cioè la frode che gli interlocutori intendevano consumare in contrasto con gli interessi pubblici tutelati dall'azione di istituto del Corpo. Né in tale direzione appaiono significativi i comportamenti ambigui assunti dagli imputati ... perchè non deducibile da essi alcun accordo collusivo volto ad una frode rimasta a tutt'oggi senza una precisa determinazione di contenuti».* Dalla decisione sopra riportata si evince il principio che, al fine dell'integrazione del reato in esame, è necessaria la prova di un accordo esplicito fra il finanziere e l'estraneo nonché del relativo contenuto, in particolare dell'impegno assunto dal militare di favorire in qualsiasi modo l'attività in frode alla finanza. Ad avviso del Collegio, con riferimento al reato contestato, la prova del contenuto dell'accordo delittuoso deve essere particolarmente rigorosa, trattandosi di un reato di pericolo a consumazione anticipata, atteso che la norma incriminatrice punisce il solo accordo finalizzato ad agevolare la condotta in frode al fisco, senza che sia necessaria, per il perfezionamento del reato, alcuna altra condotta attuativa dell'accordo medesimo. La considerazione sopra esposta non implica, ovviamente, che la prova del

suddetto elemento debba avere natura direttamente dichiarativa ben potendo discendere, l'accertamento di esso, da elementi di natura indiziaria, a condizione, però, che dagli stessi possa trarsi una conclusione univoca e insuperabile del consenso raggiunto fra i soggetti e finalizzato all'assunzione di un impegno a tenere condotte, da parte del militare, che agevolino la frode programmata. A giudizio della Corte, nel caso di specie, gli elementi probatori di natura indiziaria acquisiti al processo non assumono tale valenza, come già condivisibilmente e puntualmente osservato dal Tribunale nella decisione impugnata. Si devono, infatti, ritenere pienamente fondate le considerazioni relative alla mancanza degli elementi della gravità e della precisione in ordine agli elementi indiziari che se, da una parte, sono certamente dimostrativi di una familiarità e dell'effettuazione di doni anche di buoni carburante per un controvalore di una certa rilevanza (comportamenti di per se stessi inopportuni e eventualmente valutabili in sede disciplinare), d'altra parte, non comprovano, neppure sotto il profilo logico, il contenuto dell'accordo pretesamente intervenuto fra gli imputati ed il

Svolte tali considerazioni di natura generale, opportune al fine di delineare il quadro di riferimento della fattispecie in esame e, in particolare, dello standard probatorio adeguato e dell'oggetto dello stesso, è necessario passare a esaminare le singole posizioni degli odierni imputati, relativamente ai quali appare però doveroso precisare che, contrariamente a quanto contestato nell'imputazione, non emerge alcun elemento, di qualsivoglia natura, dal quale desumere un concorso fra loro e, pertanto, le rispettive condotte devono essere valutate autonomamente e a ciascuno va

addebitata la singola condotta in ipotesi accertata, senza alcuna possibile "*circolarità*" della prova. Sempre con riferimento alla contestazione mossa, va osservato, in via generale, che non può condividersi l'assunto difensivo, secondo il quale nella specie il reato non potrebbe essere integrato perché mancherebbe del tutto la prova dell'evasione al fisco cui l'accordo collusivo era finalizzato. A giudizio della Corte, nel caso di specie dalle deposizioni dei testi escussi è emerso che l'evasione perseguita dalla soc. consisteva nel destinare ad uso autotrazione il gpl distribuito ad uso domestico al fine di lucrare sulla minore imposizione fiscale riservata a quest'ultimo. In particolare, i testi escussi hanno riferito che alcuni camion che trasportavano bombole prelevate dalla società su indicata erano stati visti portare il combustibile presso aree nelle quali lo stesso era stato travasato in modo illegittimo nei serbatoi di autovetture. Hanno aggiunto ancora i testi che era emerso che la soc. emetteva una quantità notevole di scontrini fiscali fittizi a chiusura della giornata lavorativa per dissimulare tale attività illecita, ovvero per giustificare l'uscita e la cessione del combustibile destinato al differente utilizzo, in frode al fisco. Ritiene questa Corte che la dimostrazione di tale meccanismo illecito sia sufficiente a evidenziare lo scopo di frode al fisco cui l'eventuale accordo collusivo sarebbe stato connesso, al fine di agevolare il medesimo. Ne consegue che le deduzioni formulate in proposito dalle difese appaiono prive di fondamento e non possono essere condivise.

Passando, quindi, alla specifica valutazione degli elementi emersi a carico degli imputati, prendendo le mosse dal ancora una volta questa Corte esprime l'integrale condivisione delle argomentazioni

illustrate nella decisione impugnata, ovvero che si deve ritenere pienamente provato, alla luce di quanto osservato dai primi Giudici, che il prevenuto sia stato destinatario della donazione di panettoni, champagne e, soprattutto, di buoni di carburante per un controvalore di 1.000 euro. Con riferimento a tale conclusione, appare sufficiente rifarsi alla motivazione della decisione impugnata, ove si riportano testualmente i contenuti delle telefonate e si rileva che la consecuzione logica e temporale delle stesse dimostra, in modo inconfutabile, la ricezione di tali elargizioni (in particolare, dalla n. nel corso della quale conversando di regali natalizi e di buoni carburante, rappresenta l'opportunità di chiamare *"quello che prima stava a e adesso sta a "*; dalla n. intercorsa 10 minuti dopo la precedente, nel corso della quale il telefona proprio al per concordare un appuntamento per farsi gli auguri, incontro che viene definito meglio nel corso della successiva telefonata n. 1551; dall'appostamento effettuato il giorno successivo dal quale è emerso che effettivamente alle ore 19,08 del 23 dicembre 2005 fu vista uscire dall'area di pertinenza della la vettura risultata di proprietà del e, quindi e conclusivamente, dal contenuto delle due telefonate immediatamente successive all'uscita della vettura summenzionata, la n. 4882 nel corso della quale si discute fra il e i suoi collaboratori dello scarico dei buoni carburante consegnati, consegna confermata ulteriormente dalla immediatamente successiva telefonata fra il e il n. nella quale si fa chiara allusione alla consegna dei buoni con i termini dieci e mille).

Pur tuttavia tali elementi, a giudizio della Corte, pure se letti

congiuntamente al contenuto delle altre conversazioni intercettate, non sono idonei a dimostrare, neanche sotto il profilo logico e presuntivo, il perfezionamento di un accordo, sia pure volto soltanto a dissimulare la reale natura dell'attività svolta dal : o a consentire a questi di sottrarsi alle sanzioni previste per l'attività illecita già posta in essere. Infatti, come già rilevato dai primi Giudici e condiviso da questa Corte, gli unici elementi valutabili a carico del prevenuto emergono dalle telefonate n. 542 del 16 febbraio 2006, di particolare rilevanza perché il giorno precedente il : aveva subito il sequestro dell'azienda e chiese un appuntamento al , il quale concorda di vedersi dopo un quarto d'ora, e la n. 622, nel corso della quale i due conversano sull'esito del sequestro e sullo sviluppo del procedimento e concordano di incontrarsi appena il fosse tornato in sede. Orbene, con riferimento al contenuto delle due conversazioni, le valutazioni operate dal Tribunale sono pienamente fondate e condivisibili, dal momento che l'appuntamento concordato nel corso della prima telefonata non risulta se sia poi stato seguito dall'effettivo incontro e, soprattutto, manca la prova della condotta, in ipotesi collusiva, posta in essere dal Analogamente, appare del tutto congrua e corretta la valutazione sulla natura "*neutrale*" del contenuto della seconda conversazione, nel corso della quale il mero discutere dello sviluppo degli eventi non può essere giudicato, da parte del come una condotta attuativa di un accordo collusivo già, in ipotesi, perfezionatosi.

In ordine ai sopra esposti elementi probatori va ulteriormente rilevato che gli elementi di sospetto che scaturiscono dagli stessi non sono stati

confortati da alcun elemento ulteriore emerso dall'istruttoria dibattimentale. In proposito, questa Corte ritiene che non si possano giudicare come accertati due elementi sui quali, fra gli altri, il magistrato requirente ha fondato i motivi di appello, ovvero la notorietà dell'indagine all'epoca dei fatti in corso di svolgimento a carico del e la possibilità di intervento da parte degli odierni imputati sull'attività del predetto.

Quanto al primo aspetto, dalle dichiarazioni dal teste emerge che il Nucleo Provinciale di competente funzionalmente agli accertamenti sulle attività relative al GPL, in via generale, non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione ai Reparti territoriali, e, quindi, nella specie, al Gruppo di . Il teste ha, al riguardo, sottolineato che tale riservatezza generalmente adottata assume una valenza doverosa allorquando le indagini siano svolte su delega dell'Autorità Giudiziaria. Tale dichiarazione è stata riscontrata pienamente da quella del capitano , all'epoca dei fatti del Gruppo di il quale, da parte sua, ha escluso di essere stato informato dell'indagine in corso da parte del Nucleo Provinciale di

D'altra parte, in proposito questa Corte non condivide quanto osservato dal Tribunale sulla conoscenza diffusa delle indagini a carico del derivante dalla circostanza che gli affidamenti di incarichi quale custode giudiziario erano cessati fin dal 2004. Invero, da un lato, da tale elemento logico non è dato presumere, in termini di univocità, la conoscenza dell'operazione da parte degli odierni imputati. Dall'altro lato, la circostanza, in se stessa, non appare univocamente accertata in quanto dalle dichiarazioni di altro teste escusso in dibattimento, il brigadiere

emergerebbe diversa risultanza, ovvero che al [redacted] sarebbero stati affidati incarichi di custodia fino all'anno 2008 e che, comunque, negli anni dal 2004 al 2006 aveva ricevuto in affidamento reperti in sequestro giudiziale.

Da quanto riportato si deve, quindi, concludere che, quanto meno rispetto al [redacted], entrambi in servizio presso il Gruppo di [redacted] non si può affermare che questi fossero certamente a conoscenza delle attività di polizia giudiziaria che in quel momento interessavano il [redacted] per il fatto, secondo l'appellante, notorio dell'esistenza delle stesse. Contrariamente all'assunto dell'accusa, infatti, è risultato che l'indagine era svolta riservatamente e della stessa non era stata data alcuna comunicazione ai Reparti territoriali.

Nella valutazione complessiva del compendio probatorio acquisito, sollecitata dai motivi di impugnazione, questa Corte rileva che anche un altro dato sui cui fonda l'appello non può ritenersi accertato, ovvero la possibilità di intervento attribuita agli imputati in ordine all'attività del [redacted]. Va premesso che tutti i testi hanno dichiarato in proposito che l'attività di verifica fiscale relativa ad attività concernenti il gpl, della natura e delle dimensioni proprie della [redacted], competeva esclusivamente al Nucleo Provinciale di [redacted] della Guardia di Finanza, in conformità alla circolare acquisita in atti. Purtuttavia, anche l'attività di verifica strumentale, ovvero quella relativa all'emissione degli scontrini fiscali e delle ricevute da parte della predetta società, che, in astratto, si sarebbe potuta ritenere attribuita al [redacted] in quanto appartenenti al Gruppo di [redacted], nel cui ambito territoriale esercitava la

sua attività la in concreto si deve ritenere assolutamente insussistente. A tale conclusione si deve pervenire sulla scorta delle puntuali dichiarazioni rese in proposito dal del Gruppo, il quale ha affermato che, nell'organizzare l'attività del suo Gruppo, non aveva conferito alcuna delega di carattere generale al in ordine a verifiche strumentali che potesse effettuare di iniziativa su attività concernenti il gpl né, tantomeno, aveva mai conferito allo stesso alcuna delega su operazioni specifiche riguardanti tale tipo di attività imprenditoriale. Analogamente, secondo quanto dichiarato dal medesimo era incardinato nel nucleo mobile e le relative funzioni lo portavano ad occuparsi di problematiche del tutto differenti rispetto al gpl, con riferimento al quale, secondo il dichiarante, non vi sarebbe stato neppure l'obbligo di intervento, sia pure in flagranza di mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali, trattandosi di illeciti di natura meramente amministrativa.

Alla luce di quanto considerato sulla notorietà dell'indagine a carico del e sui poteri concreti di intervento degli imputati, questa Corte osserva che gli elementi di sospetto evidenziati dal magistrato requirente in ordine alla specifica posizione del non possono trovare alcun ulteriore riscontro nella prospettata conoscenza della situazione del soggetto da favorire né, tantomeno, nella possibilità di verifiche strumentali a carico dello stesso, la cui omissione, secondo l'appellante, avrebbe costituito un ulteriore elemento di conferma di natura logica nella ricostruzione dell'accordo collusivo di cui il prevenuto sarebbe stato parte.

Ne consegue che, in ordine agli elementi emersi a carico del

alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, non può che confermarsi un giudizio di insufficienza e di inidoneità degli elementi acquisiti che sono inidonei a comprovare la sua partecipazione ad un accordo collusivo con il

Passando, quindi, ad esaminare la posizione del ancora una volta questa Corte esprime l'integrale condivisione delle valutazioni illustrate nella decisione impugnata, ovvero che si deve ritenere pienamente provato, alla luce di quanto osservato dai primi Giudici, che il prevenuto si debba identificare con il *che si prende i due cosarielli*". In proposito è sufficiente ricordare che a tale conclusione i primi Giudici sono pervenuti sulla scorta del contenuto della telefonata n. 1546 del 22 dicembre 2005, nel corso della quale il parlando con un suo collaboratore, fa riferimento nei termini suindicati alla telefonata appena avuta con e della consecuzione logica e cronologica delle immediatamente precedenti telefonate nn. 1544 e 1545, nel corso delle quali il , in significativa connessione rispetto alla summenzionata telefonata, conversa con il sullo scambio di auguri e su un appuntamento da concordare fra i due proprio a tale scopo.

Pur tuttavia, tali elementi, a giudizio della Corte, pure se letti congiuntamente al contenuto delle altre conversazioni intercettate, non sono idonei a dimostrare, neanche sotto il profilo logico e presuntivo, il perfezionamento di un accordo, sia pure volto soltanto a dissimulare la reale natura dell'attività svolta dal o a consentire a questi di sottrarsi alle sanzioni previste per l'attività illecita già posta in essere. Infatti, come già rilevato dai primi Giudici e condiviso da questa Corte, gli

unici elementi valutabili a carico del prevenuto emergono dalla telefonata n. 232 del 4 novembre 2005, nel corso della quale il è richiesto dal ul significato della sigla LGT e sulla necessità per i Reparti che effettuano un intervento di comunicarlo al reparto territoriale nella cui circoscrizione lo stesso viene eseguito. Orbene, questa Corte condivide pienamente le valutazioni operate in proposito dal Tribunale sull'irrilevanza delle riportate conversazioni in ordine alla prova della violazione di un obbligo di fedeltà da parte dell'imputato posto che le tematiche involte dalle domande formulategli non erano connotate da alcuna riservatezza, non presentavano un collegamento con attività di servizio svolta dal sottufficiale e, infine, attenevano ad un intervento già effettuato e, pertanto, la domanda si poteva ritenere non come diretta a sollecitare un'attività o un'informazione utile ad uno scopo elusivo bensì solo a soddisfare una curiosità del Del pari, questa Corte condivide pienamente le valutazioni operate dal Tribunale in ordine alle telefonate concernenti le tematiche di un danno cagionato alla vettura del e dell'individuazione di un avvocato da suggerire ad un collega del , che si appalesano del tutto "*neutrali*" e non già sintomatiche del perfezionamento di un accordo collusivo.

Infine, anche riguardo al valgono le medesime considerazioni già svolte, anche relativamente alla specifica posizione del prevenuto, in ordine alla conoscenza notoria della sottoposizione ad indagini del e alla possibilità da parte del sottufficiale di effettuare interventi di controllo inerenti l'attività commerciale della Come si è già avuto modo di rilevare, infatti, la prima circostanza non può assolutamente ritenersi

univocamente accertata, sulla scorta delle non concordanti emergenze processuali, mentre la seconda circostanza, ovvero la possibilità di intervento del , si deve giudicare inconfutabilmente esclusa sulla base delle dichiarazioni del capitano

Pertanto, anche riguardo alla posizione del occorre pervenire alle medesime conclusioni già illustrate nei confronti del ovvero che gli elementi di sospetto evidenziati dal magistrato requirente a carico della specifica posizione del non possono trovare alcun ulteriore riscontro nella prospettata conoscenza della situazione del preteso soggetto da favorire né, tantomeno, nella possibilità di verifiche strumentali a carico dello stesso, la cui omissione, secondo l'appellante, avrebbe costituito un ulteriore elemento di conferma di natura logica nella ricostruzione dell'accordo collusivo di cui il prevenuto sarebbe stato parte.

Ne consegue che, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, non può che confermarsi un giudizio di insufficienza e di inidoneità degli elementi acquisiti a carico del a comprovare la sua partecipazione ad un accordo collusivo con il

Passando, quindi, ad esaminare la posizione del , ancora una volta questa Corte esprime l'integrale condivisione delle valutazioni illustrate nella decisione impugnata, ovvero che si deve ritenere pienamente provato, alla luce di quanto osservato dai primi Giudici, che il prevenuto si debba identificare con il ' ' di cui si parla nella telefonata intercettata del 22 dicembre 2005, contraddistinta dal n. 1546 e più volte richiamata relativamente anche agli altri due imputati. In proposito è sufficiente ricordare che a tale conclusione i primi Giudici sono pervenuti

sulla scorta del contenuto: della telefonata n. 1552 del 22 dicembre 2005, dalla quale si evince che il l chiama il per fissare una visita da parte sua presso la proprio dopo circa 30 minuti rispetto al momento in cui il stesso aveva parlato del nella telefonata sopra menzionata; della telefonata n. 1553 nel corso della quale il , quattro minuti dopo la telefonata n. 1552, parlando con un suo collaboratore gli dice di preparare 30 buoni e, riguardo al destinatario degli stessi, fa riferimento a quello di che gli sembra possegga un'auto modello Orbene, come rilevato dai primi Giudici, dall'istruttoria era risultato che, effettivamente, il era originario della provincia di e possedeva un'auto di quel tipo e, pertanto, anche alla luce della sequenza delle telefonate e della loro connessione logica, da tali elementi deve necessariamente inferirsi che il fosse il destinatario non solo del panettone e dello champagne di cui si parlava ma, anche e soprattutto, dei trenta buoni di benzina per un controvalore di trecento euro.

Pur tuttavia tali elementi, a giudizio della Corte, pure se letti congiuntamente al contenuto delle altre conversazioni intercettate, non sono idonei a dimostrare, neanche sotto il profilo logico e presuntivo, il perfezionamento di un accordo, sia pure volto soltanto a dissimulare la reale natura dell'attività svolta dal o a consentire a questi di sottrarsi alle sanzioni previste per l'attività illecita già posta in essere. Infatti, come già rilevato dai primi Giudici e condiviso da questa Corte, il compendio probatorio a carico del presenta una valenza di portata minore rispetto agli altri due odierni imputati in quanto gli unici

elementi valutabili a carico del prevenuto sono rappresentati proprio dalle elargizioni sopra menzionate che, da sole, possono rappresentare un mero elemento di sospetto ma non consentono di desumere in alcun modo, neppure logico o presuntivo, un accordo collusivo fra il e il Peraltro, anche gli ulteriori elementi addotti dal Pubblico Ministero a sostegno dell'impugnazione non assumono alcun rilievo relativamente alla posizione del

Premesso che il prevenuto all'epoca dei fatti era comandante della Sezione Operativa del primo Gruppo di l'ipotizzata conoscenza dell'indagine a carico del da parte del derivante dalla sua differente collocazione territoriale rispetto agli altri due imputati, tuttavia non è corroborata da alcun altro elemento di sospetto ulteriore rispetto alla ricezione delle elargizioni sopra menzionate, atteso che, come già rilevato, nei confronti del non risultano altre telefonate intercettate o altri dati probatori valutabili a suo carico. In proposito va rammentato che dall'istruttoria dibattimentale non è risultato in concreto alcun intervento da parte del relativo all'attività del come espressamente dichiarato dal teste e riportato nel verbale di stenotipia alla pag. 51. Inoltre, il teste ha riferito che il prefato militare all'epoca dei fatti non aveva alcun potere di intervento nel territorio di (pg. 12 del verbale stenotipico dell'udienza del 27.11.2011) ma, anzi, in passato risultava avere preso parte ad un'indagine a carico del che aveva portato al suo arresto.

Ciò premesso, appare evidente che i sospetti derivanti dalle donazioni effettuate dal al non hanno trovato alcun elemento di

riscontro da cui desumere, in nessun modo, il perfezionamento di un accordo collusivo fra i due soggetti sopra indicati. Ne consegue che, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, non può che confermarsi un giudizio di insufficienza e di inidoneità degli elementi acquisiti a carico del il fine di dimostrare la sua partecipazione ad un accordo collusivo con il

La disamina sopra condotta, inerente gli elementi raccolti a carico di ciascuno degli odierni imputati, sarebbe, di per se stessa, sufficiente a confermare la pronuncia di assoluzione impugnata ma la Corte, per completezza di esposizione, ritiene opportuno osservare che il comportamento del , connotato dalla sua disponibilità ad elargire donazioni in favore di militari appartenenti alla Guardia di Finanza, anche se fosse stato finalizzato ad acquisire non una generica *captatio benevolentiae*, bensì una più concreta, ma sia pur sempre generica, disponibilità dei militari medesimi, ciò nonostante non integrerebbe la fattispecie tipica contestata, per il cui perfezionamento, ad avviso del Collegio, in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte sopra riportati, è necessario un accordo esplicito nel cui oggetto siano individuabili le "*obbligazioni*" assunte dal finanziere. Di contro, la mera aspettativa del civile all'acquisizione di una non meglio definita futura disponibilità non sarebbe, comunque, idonea ad integrare la figura delittuosa in esame che richiede, come rilevato, un quid pluris, consistente in un vero e proprio accordo mediante il quale il militare si obblighi a tenere un comportamento infedele, in violazione dei doveri di servizio finalizzati ad assicurare la regolarità delle entrate fiscali dello Stato.

Peraltro, i rapporti con il [redacted], caratterizzati dalla familiarità e dalla generosità del primo verso gli odierni imputati, certamente si devono ritenere gravemente inopportuni e senz'altro suscettibili di attenta valutazione in sede disciplinare, con precipuo riferimento all'accettazione di doni il cui valore ecceda il parametro della modicità. Purtuttavia, la relativa valenza deve, ad avviso della Corte, essere esaminata anche alla luce delle funzioni di custode giudiziario svolte per lungo tempo dal [redacted] del tutto verosimilmente anche fino al 2008. In virtù di esse, appare ragionevole affermare che l'intrattenimento e il consolidamento di rapporti di familiarità e di consuetudine abbiano trovato causa anche nei contatti intercorsi per l'assolvimento di tale compito e che tale genesi abbia indotto i militari a sottovalutare i profili negativi e di inopportunità che discendevano dalle rispettive frequentazioni. A giudizio della Corte, anche tale elemento contribuisce a privare del requisito della precisione e della gravità le risultanze sopra considerate.

Pertanto, anche nella differente prospettiva indicata, le condotte emerse a carico degli imputati, da una parte, non possono essere considerate, in via generale, come integranti un accordo collusivo e, dall'altra, possono essere valutate, alternativamente e in senso favorevole agli imputati, alla luce di un rapporto di consuetudine e di correntezza che era stato favorito dalle funzioni di custode giudiziario espletate dal [redacted]

In definitiva, sulla scorta di tali ultime considerazioni, anche la valutazione condotta sotto la differente prospettiva della volontà del [redacted] di procurarsi una generica disponibilità da parte degli odierni imputati non si appalesa idonea a pervenire a conclusioni differenti rispetto a quelle già

illustrate, con la conseguenza che la decisione impugnata merita conferma pure sulla scorta di tali ulteriori argomentazioni.

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 593, 597 e 605 c.p.p., 261 c.p.m.p.,

CONFERMA

l'impugnata sentenza.

Così deciso in Roma il 24 settembre 2013.

Il Giudice estensore
Stefano PALAZZI

Il Presidente
Francesco UFILUGELLI

Depositata in data 9 ottobre 2013

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
in sede giudiziaria militare
-Alessandra Iacuzzi-

La presente sentenza
è divenuta irrevocabile il 9 novembre 2013

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
in sede giudiziaria militare
-Alessandra Iacuzzi-

La presente copia composta di n. TRENTA fogli, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.
Roma, 15-11-2013

V. Brig. Guardia di Finanza
Fabrizio Calogero PERNACI

PORTE MILITARE DI APPELLO
Riscossi n. 5310 in marche
[illegible] di copia

V. Brig. Guardia di Finanza
Fabrizio Calogero PERNACI